



Ministero dell'Istruzione e del merito

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"

Via Parma, 1 – 92019 Sciacca – Tel 092585103
www.liceofermisciacca.edu.it – cod. univoco UFESPD



LICEO SC.ST. - "E.FERMI"-SCIACCA
Prot. 0002636 del 15/03/2023
II (Uscita)

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 – COMPITI

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07 ha il compito di:

- Decidere in merito ai ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- Decidere su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto e sue integrazioni.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- a. Dirigente scolastico con funzione di Presidente
- b. n. 3 rappresentanti dei docenti, di cui uno supplente, individuati, per la componente di appartenenza, tra i membri del Consiglio d'Istituto
- c. n. 2 rappresentanti dei genitori, di cui uno supplente, individuati, per la componente di appartenenza, tra i membri del Consiglio d'Istituto
- d. un. 2 rappresentanti degli studenti, di cui uno supplente, individuati, per la componente di appartenenza, tra i membri del Consiglio d'Istituto

2. per la nomina dei membri dell'OdG in assenza di disponibilità da parte dei membri del Consiglio si procede come di seguito: a) svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto; b) svolge il ruolo di Rappresentante dei genitori il primo degli eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto; c) svolge il ruolo di Rappresentanti degli studenti il primo degli eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto;

3. ai fini dell'individuazione dei primi degli eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista);

4. L'Organo di Garanzia viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. Ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte l'OdG viene integrato secondo i criteri di cui al c. 3. Allo scadere

del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio;

5. Per l'individuazione dei supplenti, in assenza di disponibilità da parte dei membri del Consiglio vengono designati i successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3.
6. In caso di incompatibilità di un componente dell'OdG e del corrispettivo supplente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza secondo i medesimi criteri di cui al c. 2 e al c. 3. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive;
7. Le cause di incompatibilità di cui al precedente comma sono individuate nelle seguenti circostanze:
 - a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
 - b) qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso, il suo genitore/tutore, o direttamente coinvolto nel procedimento che ha portato all'irrogazione della sanzione;
 - c) qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia si riunisce dietro formale convocazione da parte del Dirigente Scolastico, entro tre giorni dalla presentazione di un'istanza per decidere in merito. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo;
2. L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, degli studenti o di chiunque abbia interesse.
3. In merito all'istanza oggetto di esame l'Organo di Garanzia si esprime entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di presentazione della stessa;
4. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che vengano rappresentate almeno due componenti). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico
6. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione
7. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera
8. Il Dirigente Scolastico per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni di uno o più membri della comunità scolastica, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria

9. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
10. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

ART. 4 – I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti/personale ATA.
2. L'Organo di Garanzia riceve segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti), in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe
3. Il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare l'Ordine di Garanzia ogni volta pervenga una segnalazione.
4. L'Organo di Garanzia raccoglie informazioni documentate in merito alla segnalazione oggetto d'esame decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

ART. 5 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno stesso se maggiorenne o da uno dei genitori/o dall'affidatario/tutore (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si descrivono i fatti e si esprimono le proprie considerazioni in merito l'accaduto;
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente (accompagnato da un genitore/tutore se minorenni) a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti trasmessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati
11. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta). Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe.
12. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante comunicazione scritta.
13. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne verrà data comunicazione ai genitori o allo studente che l'hanno impugnata

ART. 6 – RECLAMI

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

(Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 12 nella seduta del 09 settembre 2022)